

## Bur n. 31 del 13/04/2010

Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 761 del 15 marzo 2010

Attività di coltivazione di cave e di miniere di minerali solidi su terraferma. Applicazione del D.Lgs. 30.05.2008 n. 117 sulla gestione dei rifiuti di estrazione. Disposizioni attuative.

**(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)**

[L'Assessore alle Politiche della Mobilità e le Infrastrutture Renato Chisso, riferisce quanto segue:

Con l'entrata in vigore il 22 luglio 2008, del D.Lgs. 30.05.2008, n. 117 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE, vengono dettate speciali disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave. Materia già esclusa dal campo di applicazione della parte IV del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 ai sensi dell'art. 185 del medesimo decreto legislativo e dal campo di applicazione del D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 come previsto al comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. 117/2008.

Il D.Lgs. 117/2008 rientra nell'ambito delle normative speciali attinenti il settore minerario come il R.D. 29.07.1927, n. 1443, e le correlate normative di sicurezza costituite dal D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e dal D.Lgs. 624/1996, in sintonia con le speciali direttive europee.

Nell'ambito delle coltivazioni di cave e miniere di minerali solidi l'autorità competente, secondo le disposizioni rispettivamente del DPR 24.07.1977 n. 616 e del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, dell'art 117 della Costituzione nonché dalle leggi regionali 07.09.1982, n. 44 e 7/2005, ai sensi del citato D.Lgs. 117/2008 è la Regione.

La Commissione Europea, con decisioni 2009/335/CE, 2009/337/CE, 2009/359/CE, 2009/360/CE, 2009/358/CE ha assunto ulteriori indicazioni rispetto alla precedente direttiva 2006/21/CE.

Si rende necessario coordinare l'applicazione della sopravvenuta normativa con le leggi regionali emanate a seguito del conferimento alla Regione delle competenze in materia. Risulta quindi opportuno individuare specifiche disposizioni attuative tese al concreto raggiungimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs. 117/2008 coerentemente con le disposizioni di cui alle leggi regionali e ai precedenti indirizzi, linee guida e procedimenti assunti in materia di cave e miniere di minerali solidi su terraferma con le deliberazioni n. 651 e n. 652 del 20.03.2007.

Tutto ciò anche in attuazione delle competenze assegnate alla Regione in materia di cave e di miniere di minerali solidi e delle statuizioni del D.Lgs. 117/2008.

Le norme minerarie nazionali e regionali promuovono la ricerca e l'ottimale coltivazione dei giacimenti di cava e miniera. In particolare, la L.R. n. 44/1982 promuove e favorisce inoltre la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi di tecniche e metodi di utilizzo atti a conseguire il massimo risparmio complessivo dei materiali a giacimento, in quanto fonti non rinnovabili. In tal senso occorre considerare le concrete valenze minerarie espresse dai materiali assimilati a vario titolo ai materiali di cava.

Le disposizioni attuative da assumersi, pertanto, devono anche chiarire gli aspetti connessi alla gestione di materiali provenienti dall'esterno dei siti estrattivi che, da un lato contribuiscono alla ottimale coltivazione dei giacimenti, al risparmio e ottimale utilizzo di materia prima assimilata al

materiale di cava, e dall'altro lato sono potenziali fonti di produzione di rifiuti di estrazione a seguito delle attività di coltivazione mineraria (estrazione, prima lavorazione, ricomposizione) cui sono sottoposti.

Infatti tutti i materiali da impiegarsi nelle attività di coltivazione e previsti dall'autorizzazione mineraria che entrano nel sito estrattivo sono soggetti alle norme minerarie: R.D. 1443/1927, DPR 128/1959, D.Lgs. 624/1996, L.R. 44/1982, L.R. 07/2005 e D.Lgs. 117/2008.

Le norme speciali che regolano le attività all'interno dei cantieri di cava e miniera costituiscono infatti un corpo normativo coordinato funzionale allo svolgimento delle attività di coltivazione e ricerca di una speciale categoria di beni di pubblico interesse e pubblica utilità.

In tale contesto risulta necessario precisare gli aspetti connessi alle modalità di gestione dei cantieri, all'operatività degli impianti di prima lavorazione, alla gestione dei materiali utilizzabili nell'ambito dei medesimi nonché ai materiali utilizzabili nell'ambito delle attività di coltivazione per la ricomposizione ambientale dei siti.

Il D.Lgs. 117/2008 stabilisce che il piano di gestione dei rifiuti di estrazione (art. 5) costituisce sezione del piano globale dell'attività estrattiva predisposta al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione e quindi, nella regione Veneto, del progetto di coltivazione della cava o del cantiere minerario.

Occorre quindi stabilire, tra l'altro, che:

- le attività di coltivazione dei giacimenti di cava e miniera ricomprendono oltre alla gestione dei materiali di cava e di miniera (estrazione, prime lavorazioni, ricomposizione), anche le attività connesse alla gestione degli eventuali rifiuti di estrazione;
- alla categoria di materiali di cava e di miniera, quali materie prime frutto dell'attività mineraria, appartengono i materiali estratti sia di prima che di seconda categoria, industrialmente utilizzabili (principali) ed i materiali associati come definiti dalle DD.G.R. 651/2007 e 652/2007 (secondari). Alla categoria dei sottoprodotti di cava e miniera appartengono i materiali, che rispondono ai requisiti di cui all'art. 183, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 152/2006, derivanti dalle attività di prima lavorazione dei materiali di cava/miniera e quelli derivanti dall'estrazione con mezzi che comportino una contemporanea, parziale, prima lavorazione del materiale. Appartengono alla categoria di rifiuti di estrazione (non soggetti alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) i materiali come definiti dal D.Lgs. n. 117/2008 all'art. 3, 1° comma, lettera d) e prodotti nei siti di cui all'art. 2, 1° comma.
- i materiali che vengono introdotti in cava o nei cantieri minerari per le attività di ricomposizione devono essere preventivamente previsti ed autorizzati nel provvedimento di autorizzazione mineraria e, al fine di garantire i requisiti di qualità ambientale, tali materiali devono avere le caratteristiche conformi alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 o non superare i valori naturali di fondo;
- l'impiego di materiali in sostituzione dei materiali della cava negli impianti di prima lavorazione deve svolgersi in via secondaria e residuale rispetto alle attività di coltivazione della cava per consentire la conclusione e la ricomposizione della stessa nei tempi stabiliti dai provvedimenti autorizzativi;
- il piano di gestione dei rifiuti di estrazione costituisce sezione del piano globale dell'attività di coltivazione finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione di cava o di cantiere minerario. E' finalizzato a prevenire e/o ridurre la produzione di rifiuti di estrazione ed è necessario anche in assenza di rifiuti di estrazione nell'ambito della attività. E' approvato, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2008, dalla Giunta Regionale. La Giunta Regionale può delegare la Direzione regionale competente all'approvazione del citato piano di gestione dei rifiuti nell'ambito delle procedure di cui alla DGR 651 o 652/2007. L'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 5 è espressa anche ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2 del D.Lgs. 117/2008;

- le strutture di deposito di rifiuti di estrazione, escluse quelle rientranti nelle ipotesi contemplate all'articolo 21 terzo comma e art. 2 terzo comma, del D.Lgs n. 117/2008, sono soggette a specifica autorizzazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2008 e correlato adeguamento dei depositi cauzionali mediante specifiche valutazioni (C.T.R.A.E./V.I.A o terzi indipendenti individuati dalla Giunta Regionale) ai sensi della decisione 2009/335/CE e delle direttive che potranno essere assunte dalla Giunta Regionale, previa verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi della parte II del codice ambientale;
- i depositi cauzionali stabiliti dalla Giunta Regionale a garanzia del corretto svolgimento della coltivazione sono riferiti anche alle attività di cui al piano di gestione dei rifiuti di estrazione.

Risulta infine opportuno nell'ambito del perseguimento dei criteri di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa predisporre uno schema tipo, non esaustivo, per la redazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione al quale il concessionario di miniera o la ditta titolare dell'autorizzazione di cava può fare riferimento per gli adempimenti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2008. In tal modo risulteranno agevolate, standardizzate ed organizzate le analisi delle attività minerarie da svolgersi.

Occorre inoltre, ai fini del prevalente interesse di tutela ambientale, stabilire l'obbligo di presentazione del piano da parte di tutti i concessionari di miniere e titolari di cave già autorizzate anche nel caso non emerga la produzione di rifiuti da tali attività entro le scadenze indicate dal presente provvedimento. Tutto ciò al fine di perseguire il prevalente interesse pubblico connesso alla corretta gestione delle attività di coltivazione e al raggiungimento degli obiettivi di cui al D.Lgs. 117/2008 entro temporalità adeguate in rapporto alle esigenze ambientali espresse dal contesto veneto, connotato da diffusa antropizzazione. Va altresì tenuto conto della rilevante temporalità necessaria per la valutazione delle istanze e per l'approvazione dei piani di gestione. A tal fine peraltro è stato predisposto un apposito schema non esaustivo atto ad agevolare gli adempimenti posti in capo alle ditte.

La Direzione regionale Geologia e attività estrattive ha proposto disposizioni attuative relative agli adempimenti connessi con l'attività di coltivazione di cave e miniere di minerali solidi su terraferma e all'attuazione del D.Lgs. 117/2008 posti all'attenzione della C.T.R.A.E., di cui all'art. 39 della L.R. 07.09.1982, n. 44.

Le determinazioni da assumersi in proposito sono riportate nell'**allegato A** al presente atto del quale ne fa parte integrante. Lo schema tipo, contenente gli elementi essenziali per la redazione dei piani di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2008 è allegato alla presente deliberazione (**allegato B**) e ne fa parte integrante.

Valutate le argomentazioni nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, giuridico amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere, valutati e bilanciati gli interessi pubblici socio-economici, minerari, di massimo risparmio complessivo delle georisorse e gli interessi pubblici di tutela dell'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali e anche per gli aspetti di incidenza logistica di settore e di riutilizzo dei materiali e del territorio, si ravvisa quindi la necessità ed urgenza di dar corso all'approvazione del presente atto come proposto dalla competente struttura.

Per quanto attiene alla vigilanza e ai controlli in materia di cave e miniere di minerali solidi su terraferma si rileva che la L.R. 7/2005 assegna le funzioni di vigilanza sulle miniere al comune che le esercita d'intesa con la provincia. L'art. 28 della L.R. 44/1982 assegna le funzioni di vigilanza sulle attività di cava al comune che le esercita d'intesa con la provincia. La sopravvenuta modifica dell'art. 20 della L.R. 44/1982, con la L.R. 28/1996, assegna risorse al comune anche per le funzioni di vigilanza di cui all'art. 28, mentre la sopravvenuta modifica dell'art. 33, con L.R. 5/2001, assegna risorse alle Province per le attività di controllo in materia di cave. L'intesa costituisce quindi un coordinamento di tali attività (vigilanza e controllo) da esplicarsi sia dal comune per la maggior vicinanza ai luoghi che dalla Provincia per ispezioni e controlli connessi ad illeciti ed inosservanze delle autorizzazioni e applicazione dell'art. 33.

Occorre quindi confermare le funzioni di controllo dell'attuazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, quale sezione del piano globale di coltivazione, alle province e ai comuni nell'ambito delle attività di controllo e vigilanza, già in essere per le cave e le miniere, e alle province nell'ambito delle attività di polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/1959.

Vanno altresì confermate le procedure relative al cambio di intestazione in fase di rilascio delle autorizzazioni di cava o di ampliamento e vanno infine precisati gli adempimenti posti in capo ai titolari delle autorizzazioni minerarie nei casi in cui le Prefetture competenti per territorio ritengano, per ragioni di pubblica utilità, avvalersi per le operazioni di brillamento di ordigni bellici o altri esplosivi, di siti minerari ritenuti idonei per motivi di sicurezza.

Occorre inoltre evidenziare che a seguito degli elementi raccolti nelle prime fasi di applicazione delle presenti disposizioni da assumersi, peraltro da riferirsi alle norme in vigore, si provvederà all'assunzione di ulteriori determinazioni anche a raccordo con eventuali nuovi indirizzi normativi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e il RDL n. 1347/1936;

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 ed il D.Lgs. 25.11.1996, n. 624;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R. n. 4160 del 06.09.1994 e la D.G.R. n. 924 del 24.03.1998;

VISTA la L.R. 25 febbraio 2005, n. 7;

VISTE le DD.G.R. n. 651 e n. 652 del 20.03.2007, n. 4204 del 28.12.2006;

VISTO il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 21 della L.R. 21.01.2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 2424 del 08.08.2008;

VISTE le decisioni della Commissione Europea n. 2009/335/CE, 2009/337/CE, 2009/359/CE, 2009/360/CE, 2009/358/CE;

VISTE e FATTE PROPRIE le proposte della Direzione regionale competente (**allegato A**) e lo schema tipo per la redazione dei piani di gestione dei rifiuti di estrazione (**allegato B**);]

delibera

- 1) di approvare quanto in premessa riportato e le disposizioni attuative riportate nell'**allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relative alle modalità di gestione dei cantieri di cave e miniere di minerali solidi su terraferma, all'operatività degli impianti di prima lavorazione, alla gestione dei materiali utilizzabili nell'ambito dei medesimi ed in generale alle attività di prospezione e ricerca mineraria di cave e miniere di minerali solidi su terraferma, in applicazione del D.Lgs. 117/2008 e delle norme minerarie;
- 2) di approvare lo schema tipo non esaustivo contenente gli elementi essenziali per la redazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2008, come riportato nell'**allegato B**, che le ditte proponenti progetti per la coltivazione di cave e miniere di minerali solidi su terraferma, titolari di autorizzazione di cava, di concessioni di miniere di minerali solidi, di permessi di ricerca possono utilizzare al fine di adempiere alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2008;
- 3) di stabilire che tutte le ditte già titolari di autorizzazioni di cava o concessionarie di miniere di minerali solidi devono presentare alla Regione entro il 31.12.2011 il piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2008 ovvero l'aggiornamento del medesimo alle statuizioni del presente provvedimento, per l'approvazione, anche se dal medesimo non emerge la produzione di rifiuti di estrazione. Il piano di gestione deve essere riesaminato ogni cinque anni e deve essere modificato se subentrano modifiche sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nel tipo di rifiuti di estrazione depositati. Le eventuali modifiche devono essere notificate all'autorità competente;
- 4) le ditte di cui al punto 3) non sono obbligate a presentare entro il 31.12.2011 il piano di gestione dei rifiuti di estrazione per le cave o per i cantieri minerari che hanno ultimato la fase di estrazione a tale data. Per tali siti estrattivi si applicano comunque le disposizioni stabilite dall'art. 21 del D.Lgs. 117/2008 nel caso di presenza di strutture di deposito di rifiuti di estrazione e per la ricomposizione dovranno essere rispettate comunque le altre statuizioni del presente atto;
- 5) le istanze di nuova cava/cantieri minerari o di ampliamento o di variante sostanziale, ancorché in istruttoria, devono essere corredate dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione da elaborare secondo le disposizioni attuative di cui al presente atto. Qualora la natura delle varianti non sostanziali presentate dalle ditte ai sensi della DGR 651 del 20.03.2007 o della DGR 652 del 20.03.2007 lo richieda, tali istanze dovranno essere parimenti corredate dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
- 6) di stabilire che il piano di gestione dei rifiuti di estrazione è approvato, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2008, di norma dalla Giunta Regionale. L'approvazione è espressa anche ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2 del D.Lgs. 117/2008;
- 7) di stabilire che le strutture di deposito di rifiuti di estrazione, escluse quelle rientranti nelle ipotesi contemplate all'articolo 21 terzo comma e art. 2 terzo comma, del D.Lgs n. 117/2008, sono soggette, anche a seguito di apposita separata istanza, ad autorizzazione, anche in variante, della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2008 e correlato adeguamento dei depositi cauzionali mediante specifiche valutazioni (C.T.R.A.E./V.I.A o terzi indipendenti) ai sensi della decisione 2009/335/CE e delle direttive che potranno essere assunte dalla Giunta Regionale, previa verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi della parte II del codice dell'ambiente;
- 8) di delegare la Direzione regionale competente all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione nell'ambito delle procedure di cui alla DGR 651 o 652/2007 quando non risultano presenti o previsti rifiuti di estrazione o risultano presenti o previsti solo rifiuti di estrazione inerti, comprese le modifiche di cui al comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2008. L'approvazione anche a modifica del piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 5 è espressa anche ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. 117/2008;
- 9) di confermare le funzioni controllo dell'attuazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, quale sezione del piano globale di coltivazione della cava o del cantiere minerario e del permesso di ricerca, sia alle province che ai comuni competenti per territorio, nell'ambito

delle attività di controllo e vigilanza già in essere per le cave e le miniere, e alle province nell'ambito delle attività di polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/1959;

10) di stabilire che, nei casi in cui la Prefettura competente per territorio richieda alla ditta autorizzata o concordi con la medesima l'utilizzo di un sito estrattivo per il brillamento di ordigni bellici o altro materiale esplosivo, è fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione mineraria di sospendere per la temporalità stabilita per tali operazioni tutte le attività di coltivazione nell'ambito della parte di cava o del cantiere minerario che sarà indicato dal comandante del nucleo operativo incaricato per il brillamento e la conseguente bonifica. La ditta è tenuta a mettere a disposizione i mezzi presenti e necessari per le azioni preparatorie e di bonifica e ad interdire l'accesso all'ambito indicato. La ditta titolare è altresì tenuta a rispettare le indicazioni e statuizioni prefettizie ovvero del comandante del nucleo operativo incaricato per il brillamento e la bonifica. La ditta inoltre è tenuta a comunicare anche a mezzo fax il previsto brillamento al Sindaco e all'autorità di polizia mineraria nonché l'esito delle operazioni. Durante tali operazioni di brillamento e bonifica nell'ambito interessato l'attività mineraria è sospesa ed il medesimo ambito non è soggetto alle norme di polizia delle miniere e delle cave e al D.Lgs. 117/2008;

11) di confermare e stabilire, anche nell'ambito delle statuizioni di cui alle DD.G.R. n. 651 e n. 652 del 20.03.2007, che il dirigente della Direzione regionale geologia e attività estrattive è delegato alla corretta interpretazione dei progetti di coltivazione autorizzati dalla Giunta regionale e relativi alle cave e ai cantieri minerari;

12) di incaricare la Direzione regionale geologia e attività estrattive alla costituzione del catasto regionale delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione non inerti e delle strutture di deposito di categoria A ancorché relative a rifiuti di estrazione inerti e di avviare la raccolta delle informazioni prodromiche e utili alla formazione di un programma o piano regionale dei rifiuti di estrazione. Di incaricare la medesima Direzione agli adempimenti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 117/2008. All'impegno di spesa per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente punto si provvederà con successivo separato atto;

13) di notificare il presente provvedimento, compreso l'**allegato A**, a tutte le ditte titolari di autorizzazione di cava e a tutti i concessionari di miniere di minerali solidi nella Regione Veneto;

14) di stabilire che le statuizioni di cui ai punti 3), 4) e 10) del presente atto e le disposizioni attuative riportate nell'**allegato A**, costituiscono prescrizioni ad integrazione e adeguamento delle autorizzazioni di cava e delle concessioni minerarie in essere, assolti gli adempimenti di notifica di cui al punto precedente. Tali prescrizioni, anche ai sensi delle DD.G.R. 651 e 652 del 20.03.2007, prevalgono sulle eventuali diverse disposizioni contenute nelle autorizzazioni/concessioni già rilasciate;

15) di abrogare la propria D.G.R. n. 4160 del 06.09.1994;

16) di trasmettere il presente provvedimento alle Province del Veneto, ai Comuni interessati da attività di cava e di miniere in essere e all'ARPAV;

17) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento comprensivo di entrambi gli allegati nel sito web della Regione Veneto. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dell'**allegato A** nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

18) di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.